

N. R.G. 3716/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**
Prima CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Massera	Presidente
dott.ssa Prisca Picalarga	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Bonora	Giudice

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. RG 3716/2021 promosso da:

[redacted]

[redacted]

- opponente -

Nei confronti di

[redacted]

(N. 4/20) – pec:

[redacted]

in

[redacted]

-opposto-

ha emesso il seguente

DECRETO

Con il ricorso in opposizione a stato passivo tempestivamente depositato, [redacted] ha impugnato lo stato passivo reso esecutivo con decreto del G.D. dott.ssa Francesca Aratari del 27.4.2021, e comunicato a mezzo pec il 29.4.2021 (domanda di ammissione n. 31) chiedendo di” a) ammettere allo stato passivo del [redacted] il credito del ricorrente per l’importo complessivo di € 134.704,69 con il rango di prededuzione, ai sensi dell’art. 111 l.fall.; b) in via graduata, ammettere allo stato passivo del [redacted] il credito del ricorrente, in prededuzione, per l’importo già ammesso di € 94.293,29; c) in via ulteriormente graduata, ammettere allo stato passivo del [redacted] il credito del ricorrente per l’importo complessivo di € 134.704,69 (e perciò anche per la parte esclusa di € 40.411,40) con il grado di privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. Il tutto, oltre interessi legali come per legge e con vittoria di spese per il presente procedimento”.

Il [redacted] si è costituito chiedendo di “rigettare il ricorso in opposizione allo stato passivo promosso dal prof. [redacted] perché infondato in fatto e diritto e non provato, con vittoria di spese di lite”.

Occorre dare atto che parte opponente ha fatto pervenire alla curatela una proposta conciliativa (rinuncia a tutti i motivi di opposizione e compensazione delle spese di lite) che non è stata accettata.

Occorre poi prendere atto dell’avvenuta rinuncia, formalizzata da ultimo nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 26 gennaio 2026, di parte opponente “al motivo di opposizione concernente la richiesta prededucibilità”.

Parte opponente ha dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione perché la questione della prededuzione ha trovato soluzione da parte delle Sezioni Unite con sentenza n. 42093 del 31/12/2021, pronunciata solo dopo l’opposizione.

Resta pertanto da analizzare esclusivamente l’altro motivo di opposizione.

La richiesta di accertamento del maggior credito del prof. [redacted] per € 31.850,10 (oltre accessori di legge) quale compenso contrattuale residuo, non riconosciuto dal G.D. (ed appunto pari al 30% di € 106.167,00), non è meritevole di essere accolta.

Occorre innanzitutto dare atto che non è contestata la fonte contrattuale del rapporto, la sua piena efficacia tra le parti e rispetto al fallimento e l'ammontare del compenso in ipotesi dovuto per l'intero sulla base del detto accordo contrattuale.

Ai sensi del contratto le attività che formano oggetto dell'incarico conferito hanno come esclusiva finalità la predisposizione: 1) del ricorso di concordato con riserva ex art. 161 comma 6 l.f. con i relativi allegati; 2) della proposta di concordato preventivo, del relativo piano e dell'ulteriore documentazione prevista ex art. 161 comma 2 l.f. secondo i tempi stabiliti dal tribunale.

Occorre considerare che ai sensi dell'art. 6 del contratto il cliente ha l'obbligo di far pervenire la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico entro il giorno 5 dalla richiesta.

Si deve dare atto che il g.d. ha ridotto l'ammontare del 30 % limitandosi ad affermare " in quanto l'incarico non è stato completato", non risultando dal decreto l'ulteriore dicitura" con l'inserimento dei dati quantitativi che avrebbero dovuto essere forniti dalla società".

Ebbene, analizzando il piano concordatario predisposto dal professionista, emergono numerosissime parti in giallo, indicative di documenti o valori da acquisire dalla società o da professionisti incaricati dalla stessa; tanto che lo stesso documento reca in alto la dicitura bozza. Analizzando nel dettaglio il piano emerge che talune parti in giallo sono relative a documenti in possesso della società (ad esempio la procura al legale o altri semplici documenti) ma altri sono relativi a documenti decisivi, come ad esempio la relazione del professionista attestante la veridicità e fattibilità del piano, e soprattutto riguardano anche indicazioni di dati e percentuali di soddisfacimento di taluni creditori, necessari per la corretta redazione del piano. A pag. 16 e 17 risulta che gli stessi dati relativi alla situazione patrimoniale sono in giallo, come quelli relativi all'attivo e al passivo concordatario di cui a pag. 18 e 19. La proposta redatta dal professionista è pertanto provvisoria e, come tale, da essere confermata e rivista.

L'opponente non ha dato prova di aver chiesto con sollecitudine i dati e le relazioni alla società, non avendo al riguardo prodotto alcunchè.

Infatti agli atti vi è solo la pec del 24.3.2019, indirizzata alla società e al difensore della stessa, con cui il professionista inviava la bozza del piano di concordato, segnalando che, "come già più volte evidenziato alle comuni clienti nei diversi incontri e colloqui "la documentazione e le informazioni fornite dalle stesse società risultano incomplete". Il professionista ha proseguito affermato che concludeva il proprio mandato, ritenendo completa la propria opera e che "sarà cura o onere del difensore provvedere all'integrazione delle bozze con i dati mancanti e dei documenti previsti dalla legge a corredo del piano, non trasmessi".

L'opponente non ha fornito al Collegio ulteriore e diversa documentazione da cui far emergere la propria diligenza nell'esecuzione del contratto e soprattutto di aver messo in mora il creditore, al fine di poi poter far valere il concorso dello stesso nell'inadempimento.

Non è emerso che la società in modo autonomo e senza necessità di alcun ulteriore apporto professionale del [redacted] avrebbe potuto inserire i dati nel documento; d'altronde la comunicazione degli ulteriori dati e documenti avrebbe implicato un'ulteriore attività dell'opponente, al fine di controllare la tenuta, economica e giuridica, di quanto prospettato. Infine si deve osservare che l'opponente non ha indicato quali sarebbero gli errori commessi dal legale, che avrebbe provveduto ad inserire dati non corretti tanto da condurre all'inammissibilità del piano.

Deve pertanto ritenersi congrua la riduzione del 30 % del compenso operata dal g.d, anche alla luce del fatto che ai sensi dell'art. 27 comma 2 decreto 140/2012" Le percentuali di liquidazione

indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà' nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo”.

Il mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo; la restante parte viene posta a carico di parte opponente e liquidata come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m.55/14, al di sotto dei valori medi stante la ridotta attività processuale.

p.q.m.

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite nella misura di un mezzo; condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta della restante metà, che liquida in euro 1.904,50 oltre spese generali iva e cpa come per legge.

Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026

Il Giudice rel.

(dott.ssa Prisca Picalarga)

Il Presidente

(dott. Riccardo Massera)